

**ACCORDO RELATIVO AL PIANO DI USCITE VOLONTARIE CONSEGUENTE ALLA PROCEDURA DI FUSIONE
TRA BANCO POPOLARE E BANCA POPOLARE DI MILANO**

In Milano, il giorno 23 dicembre 2016

Tra

Banco Popolare, in qualità di Capogruppo

Banca Popolare di Milano, in qualità di Capogruppo

e

Le Delegazioni Sindacali del Gruppo Banco Popolare e del Gruppo Banca Popolare di Milano costituite dalle OO.SS. Fabi, First/Cisl, Fisac/CGIL, Sinfub, UGL Credito, Uilca e Unisin Falcri – Silcea

Premesso che:


- Le Parti richiamano integralmente i contenuti già espressi nell'ambito delle premesse di cui all' "Accordo Quadro conseguente alla procedura di fusione tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano" del 23 dicembre 2016.
- In tale ambito il Piano Strategico 2016 – 2019 "La nuova grande Banca – Il Futuro che vogliamo" prevede sinergie e razionalizzazioni dei costi a supporto della crescita e dello sviluppo del nuovo Gruppo.
A tale proposito il Piano Strategico prevede complessivamente fra le due compagini societarie 1.800 esuberi il cui accesso al Fondo di Solidarietà sarà gestito esclusivamente su base volontaria.

Nel confermare dunque che:

- nell'ambito del Gruppo Banco Popolare è già stato condiviso con le Organizzazioni Sindacali il ricorso su base volontaria alle prestazioni del Fondo di Solidarietà per un numero di 457 risorse alle condizioni convenute in sede aziendale;
- nell'ambito del Gruppo Banca Popolare di Milano è già stato condiviso con le Organizzazioni Sindacali il ricorso su base volontaria alle prestazioni del Fondo di Solidarietà per un numero di 585 risorse alle condizioni convenute in sede aziendale;

le Parti condividono che anche alle rimanenti 758 risorse venga consentito di accedere su base volontaria alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà del settore del credito di cui all'art. 5 del Decreto interministeriale 83486 del 28/07/2014.

Si conviene quanto segue:



Articolo 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 Perimetro e disciplina del Fondo di Solidarietà

In merito alla gestione dell'esubero complessivo di 1800 risorse, le Parti si danno atto, considerate le intese già intervenute - sia presso il Gruppo BP sia presso il Gruppo BPM, della necessità di definire un piano di uscite volontarie attraverso l'attivazione del Fondo di Solidarietà per la quota numerica dell'esubero residuale pari a 758 risorse di provenienza Gruppo Banco Popolare.

I soggetti interessati sono i destinatari del CCNL 31 marzo 2015 per i Quadri Direttivi e il personale appartenenti alle Aree Professionali nonché del CCNL 13 luglio 2015 per i Dirigenti - per i quali restano ferme le normative di legge e di contratto loro applicabili - che matureranno i requisiti per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell'AGO entro il 2022.

Articolo 3 Adesione al Fondo di Solidarietà

Le Parti concordano l'accesso su base volontaria alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per tutti coloro che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2022 per l'accesso al trattamento pensionistico AGO.

Per tutti i lavoratori di cui all'articolo 2 che faranno richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà secondo le modalità del presente accordo verranno erogate le prestazioni straordinarie secondo misure, modalità e criteri stabiliti dal Decreto interministeriale 83486 del 28/07/2014.

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, previa presentazione, entro il termine tassativo del 24 febbraio 2017, dell'allegato modulo (allegato 1), avviene con accesso al Fondo di Solidarietà e permanenza massima di 60 mesi e con esclusione reciproca di ogni obbligo di preavviso, nelle seguenti date:

- 30 settembre 2017 per una percentuale massima rispetto all'obiettivo del 20%,
- 30 novembre 2017 per una percentuale massima rispetto all'obiettivo del 30%,
- 30 giugno 2018 per una percentuale massima rispetto all'obiettivo del 25%,
- 31 dicembre 2018 fino a concorrenza del 100% dell'obiettivo.

con ingresso, compatibilmente con i massimali numerici di cui sopra, nella prima finestra utile, per coloro che maturino i requisiti di legge per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà (art. 5, comma 1, lettera b) Decreto interministeriale 83486 del 28/07/2014) entro ciascuna delle date sopra indicate.

Fermo quanto sopra evidenziato, le Parti condividono che l'adesione al Fondo di solidarietà debba assumere carattere prioritario nei confronti della categoria dei Quadri Direttivi. Pertanto, sono definiti i seguenti bacini di individuazione dei lavoratori interessati all'esodo:

- lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi in possesso dei requisiti previdenziali per l'accesso alla prestazione straordinaria del Fondo di Solidarietà, per un numero non inferiore a 400;
- lavoratori appartenenti alle Aree professionali in possesso dei requisiti previdenziali per l'accesso

alla prestazione straordinaria del Fondo di Solidarietà, per un numero massimo di 323;

- lavoratori in possesso dei requisiti per l'accesso al Fondo di Solidarietà per i quali l'Azienda si riserva – per necessità tecnico-organizzative e gestionali – la facoltà di consentire l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo medesimo per un numero massimo di 35.

Nell'ambito di ciascuno dei bacini sopra definiti, le domande saranno accolte secondo il seguente ordine di priorità progressiva:

- lavoratrici/lavoratori portatori di handicap in condizioni di gravità ai sensi della Legge n. 104/92 o che assistono con continuità – ai sensi e con le tutele di cui alla legge 104/92 – un parente con handicap in condizioni di gravità, nonché i lavoratori assenti da almeno sei mesi, alla data di sottoscrizione del presente accordo, per malattia documentata;
- lavoratrici/lavoratori che abbiano presentato domanda valida di accesso al Fondo di Solidarietà ai sensi dell'accordo stipulato nell'ambito del Banco Popolare del 3 novembre 2015, la cui richiesta non sia stata accolta e che intendano ripresentarla alle condizioni e con le modalità di cui al presente accordo;
- maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'AGO;
- e, in via subordinata, della maggiore età anagrafica.

Qualora detti criteri non siano sufficienti si farà ricorso alla maggiore tempestività nella presentazione del modulo di cui al presente articolo.

Tenuto anche conto della specifica sensibilità espressa in tal senso, le Parti convengono di accogliere domande di accesso al Fondo di Solidarietà anche in eccesso rispetto ai limiti sopra dichiarati e comunque nell'ambito di un numero massimo di 2100 complessive (fermo restando il permanere del criterio di esodo esclusivamente volontario e fermi restando i criteri di priorità di cui ai due comma che precedono). Si precisa che le domande che verranno accolte in eccedenza avranno a riferimento la platea sia del Gruppo Banco Popolare che del Gruppo Banca Popolare di Milano.

Entro il 31 marzo 2017 l'azienda comunicherà agli interessati l'esito della domanda, con l'indicazione della finestra di uscita ovvero il mancato accoglimento della stessa.

Articolo 4 Trattamenti economici e normativi accessori

1. Incentivo

Al personale con fruizione delle prestazioni in forma rateale, sarà riconosciuta in caso di accoglimento della domanda di accesso, una incentivazione all'esodo sotto forma di erogazione mensile lorda, da quantificarsi nella misura necessaria a garantire – in cumulo alle prestazioni straordinarie del fondo di cui all'art. 5 del Decreto interministeriale 83486 del 28/07/2014– un trattamento netto economico pari al 85 % della retribuzione netta dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno come definita dall'art. 6 che segue.

Tale incentivo troverà erogazione per il periodo di effettiva permanenza al Fondo di Solidarietà.

2. Fondi di Previdenza

Per tutti coloro che accedono al Fondo di Solidarietà, le Aziende garantiscono il versamento rateale dei contributi datoriali al Fondo pensionistico integrativo secondo la misura vigente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo di Solidarietà.

Gli aderenti al Fondo di Solidarietà potranno variare la linea di investimento con le stesse modalità del Personale in servizio.

In alternativa alla prosecuzione del versamento dei contributi al Fondo pensionistico integrativo, potrà essere riconosciuto, a richiesta del dipendente interessato, un importo pari alla contribuzione complessiva a carico dell'Azienda per la forma pensionistica integrativa cui il dipendente aderisce, secondo la misura vigente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo di Solidarietà, calcolato convenzionalmente dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro fino alla data di maturazione dei requisiti di legge per aver diritto al percepimento del trattamento pensionistico A.G.O.; tale importo viene erogato a titolo di incentivazione all'esodo e ad integrazione del trattamento di fine rapporto; a tal fine verrà presa a riferimento l'ultima retribuzione annuale utile ai fini del TFR percepita dall'interessato al momento dell'accesso al Fondo di Solidarietà.

3. Prestazioni e coperture sanitarie

Le Parti firmatarie del presente Accordo convengono sul fatto che le coperture assistenziali fornite dalle rispettive forme di assistenza sanitaria integrativa ai dipendenti abbiano vigore anche durante tutto il periodo in cui le singole risorse permangono all'interno del Fondo di Solidarietà, alle stesse condizioni in essere per il personale dipendente.

Qualora il contributo aziendale alla copertura sanitaria fosse erogato in forma di percentuale sulla retribuzione, sarà presa a riferimento l'ultima retribuzione percepita dall'interessato al momento dell'accesso al Fondo di Solidarietà.

4. Condizioni finanziarie e bancarie

Per il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, al Personale interessato vengono garantite le condizioni tempo per tempo vigenti per il personale in servizio, sui finanziamenti, sui mutui (ivi compresa accensione di nuovi mutui) e sui rapporti bancari in essere. Al momento dell'effettivo pensionamento tali condizioni verranno parificate a quelle tempo per tempo applicate al Personale in quiescenza.

5. Polizza Infortuni extra professionali

Per gli infortuni extra professionali continuerà ad essere riconosciuta a ciascun interessato la polizza vigente presso l'azienda di appartenenza per la durata della permanenza nel Fondo stesso.

6. Altre agevolazioni

Ai lavoratori confluiti nel Fondo di Solidarietà, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo medesimo, vengono corrisposte le provvidenze relative ai familiari a carico portatori di handicap secondo le normative vigenti presso l'azienda di appartenenza.

In caso di decesso del lavoratore durante la permanenza nel Fondo di Solidarietà le Aziende si impegnano a riconoscere un importo complessivo lordo di € 30.000,00 a favore degli aventi causa, secondo le norme legali vigenti in materia di TFR (art 2120, 2122 c.c.).

Qualora le regole aziendali prevedano che il pagamento del premio di fedeltà per i soli ratei interi maturati fino al 30 giugno 2013 sia effettuato all'atto del pensionamento, lo stesso sarà anticipato in occasione dell'accesso al Fondo di Solidarietà, e, ferme restando le richiamate regole, senza l'applicazione delle eventuali previsioni di assorbimento con forme di incentivo.

7. Ripristino a tempo pieno del Personale a Part Time

In riferimento al Personale a part-time che accedesse volontariamente alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà secondo le previsioni del presente Accordo, le Aziende accoglieranno le domande di ripristino del rapporto di lavoro a full time per l'ultimo mese intero precedente le dimissioni.

Articolo 5 Fruizione di ferie, festività soppresse e banca ore

Il personale aderente dovrà fruire integralmente le ferie, le festività soppresse e la banca ore, così da non presentare residui al momento della cessazione.

Articolo 6 Definizioni

Ai fini del calcolo del trattamento netto di cui all'art. 4.1, verrà presa in esame la Retribuzione Netta a valere sulla Retribuzione Annuale Lorda (R.A.L.) intesa come la somma delle voci retributive fisse (da Contratto Nazionale e di origine aziendale), con esclusione di quelle non ricorrenti e variabili (es. Premio Aziendale, Sistema Incentivante e Bonus) e di ogni importo riconosciuto a diverso titolo (es.: rimborso spese, indennità, ecc.).

Si definisce mensilità un dodicesimo della R.A.L.

Articolo 7 Raccolta ecocert

Allo scopo di consentire l'individuazione del personale interessato dalle previsioni di cui al presente verbale, le Parti stabiliscono che:

Ciascun dipendente, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 nato entro il 1962 dovrà compilare puntualmente e sottoscrivere i moduli di cui in allegato:

Allegato 2- richiesta modello ECOCERT e delega al datore di lavoro

Allegato 3 - questionario previdenziale.

Tali moduli dovranno essere riconsegnati a Risorse Umane entro e non oltre la data del 17/02/2017.

L'Azienda fornirà al dipendente delegante copia del modello Ecocert ottenuto.

In alternativa all'Allegato 2, il personale potrà far pervenire, entro il medesimo termine di cui sopra, il modello Ecocert di cui sia già in possesso, unitamente all'Allegato 3, debitamente compilato e sottoscritto;

I dipendenti nati dal 1/01/1963, che ritengano di essere in possesso dei requisiti, potranno comunque fornire la modulistica di cui ai punti che precedono debitamente compilata e sottoscritta.

Da parte aziendale verrà tempestivamente fornita al personale interessato ogni informazione ed istruzione utile per adempiere agli obblighi (in termini di consegna dei dati e corretta e completa compilazione dei documenti) scaturenti dal presente accordo.

Articolo 8 Formalizzazione delle risoluzioni consensuali

Tutte le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro effettuate ai sensi del presente accordo verranno formalizzate davanti alla Commissione Paritetica di Conciliazione istituita ai sensi dei Ccnl di settore entro il 30 giugno 2017 con accordo a sensi degli artt. 410 e seguenti c.p.c. a definizione di ogni questione concernente il rapporto di lavoro.

Articolo 9 Modifiche normative al sistema previdenziale nazionale

Le domande di accesso al Fondo di Solidarietà si intendono accolte sulla base dei requisiti pensionistici previsti al momento della presentazione delle stesse. In casi di interventi legislativi che modifichino i requisiti legali per l'accesso al trattamento previdenziale obbligatorio ovvero pregiudichino il diritto al percepimento dei trattamenti medesimi a favore dei lavoratori che abbiano avuto accesso al Fondo di Solidarietà, e salvo che il Fondo stesso non prosegua l'erogazione delle prestazioni straordinarie stabilite dal D.M. 83486 del 28/07/2014 e successive modifiche fino alla nuova maturazione dei requisiti pensionistici, gli stessi avranno diritto a rientrare in servizio - nello stesso ambito territoriale e con il medesimo trattamento economico e contributivo spettante al momento dell'accesso al Fondo di solidarietà - fino alla prima maturazione del diritto al percepimento della pensione. Le Aziende si riservano di collocare i lavoratori in aspettativa retribuita per l'intero predetto periodo.

Nel caso di interventi legislativi che determinassero uno slittamento della finestra di accesso al trattamento previdenziale obbligatorio (definito sulla base della normativa di legge vigente all'atto della domanda di accesso al Fondo), prima dell'effettivo accesso al Fondo stesso, da parte aziendale è espressa la disponibilità, ancorchè sia già intervenuta la conciliazione in sede protetta delle risoluzioni consensuali:

- ove lo slittamento della finestra non comporti il superamento del limite massimo di 60 mesi di permanenza nel Fondo, a sostenere il maggior onere derivante da tale slittamento;
- ove lo slittamento della finestra comporti il superamento del limite massimo dei 60 mesi di permanenza nel Fondo, a definire una nuova finestra di accesso al Fondo, coerentemente con quanto previsto all'art. 3;
- ove lo slittamento della finestra, oltre a comportare il superamento del limite massimo dei 60 mesi, renda impossibile l'accesso al Fondo, a mantenere in servizio il personale interessato.

Resta inteso che, a fronte di modifiche normative che recassero una sostanziale penalizzazione dei trattamenti previdenziali pubblici, l'Azienda consentirà il ritiro della domanda di accesso al Fondo stesso ad esito degli accertamenti tecnici sulla presenza effettiva di penalizzazioni.

Le Parti si danno atto che, in caso di anticipazione della finestra pensionistica per il lavoratore che abbia già avuto accesso al Fondo di Solidarietà, esso è impegnato ad accedere alla medesima, indipendentemente dalla data precedentemente definita.

Articolo 10 Fasi di verifica

Le Parti si incontreranno entro la data del 31/03/2017 per verificare i livelli di adesione al Fondo di Solidarietà.

Le parti inoltre si incontreranno entro i 3 mesi successivi ad ogni finestra di uscita prevista per svolgere un esame congiunto in merito agli effetti gestionali ed organizzativi connessi all'attuazione del piano di uscite.

A partire dal gennaio 2018 verranno effettuati incontri di verifica semestrali sul piano di ricambio generazionale di cui al successivo articolo.

Articolo 11 Piano di ricambio generazionale del Gruppo Banco BPM

Le Parti si danno atto che nell'ottica di favorire un ricambio generazionale a fronte del raggiungimento dell'obiettivo di 2100 uscite, si procederà a un numero di assunzioni pari a 400 nell'ambito del triennio 2017, 2018 e 2019 comprensive di tutti gli impegni assunti nel corso del 2016 dai due Gruppi (di cui certamente un numero non inferiore a 90 verranno effettuate entro i termini di cui alle intese già sottoscritte nel Banco Popolare).

A tal fine verrà attivato un processo di selezione e le conseguenti assunzioni verranno effettuate tenuto conto delle specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive con l'adozione del livello retributivo di inserimento professionale o con contratto di apprendistato.

Nella distribuzione delle risorse, si presterà particolare attenzione alle esigenze della rete commerciale.

Il bacino di riferimento sarà costituito in via prioritaria dai lavoratori con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato nell'ambito del Gruppo, tenuto conto dei requisiti professionali e delle esigenze organizzative tempo per tempo valutati dalle Aziende del Gruppo.

Articolo 12 Disposizioni accessorie in tema di ricadute sui lavoratori del Gruppo Banco BPM

Part Time

In ordine all'esigenza di favorire la riduzione dei costi del personale e la conciliazione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori dei tempi di vita e di lavoro, nel periodo di vigenza del Piano Strategico 2016-2019, in via straordinaria ed anche in deroga ai limiti percentuali fissati dagli accordi di secondo livello del Banco Popolare e di Banca Popolare di Milano, verranno accolte le richieste di rinnovo o nuova attivazione dei part time, ivi comprese quelle giacenti non accolte per il 2017 ferma l'applicazione delle restanti previsioni definite dagli accordi aziendali e, in ogni caso, fatte salve particolari, eccezionali e specifiche esigenze tecnico, organizzative e produttive dell'azienda.

In sede di commissione paritetica di Gruppo in materia di pari opportunità le Parti valuteranno modalità diversificate di distribuzione dell'orario di lavoro.

A tale proposito da parte aziendale è espressa la disponibilità ad accogliere eventuali domande di part time formulate da parte di lavoratori/lavoratrici che maturino il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 secondo la disciplina di cui alla legge 208 del 28 dicembre 2015 e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 aprile 2016.

Articolo 13 Ambito Applicativo

Le disposizioni di cui agli artt. 4, 9 e 10 del presente accordo troveranno diretta applicazione anche nei confronti dei lavoratori aderenti all'accordo di accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà sottoscritto il 23 settembre 2016 nell'ambito del Gruppo BPM.

Articolo 14 Disposizioni finali

Le Parti si danno atto e riconoscono: a) che tutte le Parti sono regolarmente costituite e legittimate; b) di aver regolarmente esperito, ad ogni effetto, formale e sostanziale, la procedura prevista dal CCNL e ogni altra utile o rilevante per tutte le azioni e iniziative previste da questo Accordo, riconoscendone l'eshaustività, completezza e congruità; c) che il presente Accordo realizza le condizioni di cui al Decreto Interministeriale 28 luglio 2014 n° 83486 e di aver espletato tutte le relative procedure contrattuali e sindacali.

Il presente documento verrà sottoposto ai rispettivi organi decisionali.


Banco Popolare Soc. Coop.


Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l.

anche in qualità di Capogruppo dei rispettivi Gruppi Bancari nonché in nome e per conto del costituendo Gruppo Banco BPM Spa

Delegazione Sindacale - Gruppo Banco Popolare

FABI FIRST Cisl FISAC Cgil SINFUB UGL Credito UILCA UNISIN FALCRI SILCEA

Delegazione Sindacale - Gruppo Banca Popolare di Milano

FABI FIRST Cisl FISAC Cgil SINFUB UILCA UNISIN FALCRI SILCEA

Allegato 1

Spett.le Azienda

.....

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a il
matricola n° in servizio presso.....

constatato

- che con l'accordo stipulato in data 23 dicembre 2016 l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali si sono date atto di aver concluso le procedure previste per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà di cui all'art. all'art. 5 del Decreto interministeriale 83486 del 28/07/2014;
- che maturerà alla data del i requisiti previsti dalla legge per il diritto al trattamento pensionistico AGO;

dichiara

in adesione volontaria al citato accordo per coloro che, cessato il rapporto di lavoro con l'Azienda, fruiscono degli assegni straordinari per il sostegno del reddito a carico del "Fondo di Solidarietà",

- la volontà irrevocabile di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro a decorrere dal con adesione al Fondo di Solidarietà, rinunciando espressamente al preavviso ed alla relativa indennità. Tale data verrà confermata in via definitiva dall'Azienda sulla base delle previsioni del citato accordo;
- di accettare le condizioni e i termini previsti dall'accordo citato e Decreto interministeriale 83486 del 28/07/2014 per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà,

chiede:

in relazione alla liquidazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito

- la prosecuzione del versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione Sindacale a cui è attualmente iscritto/a
- la non prosecuzione detto versamento

impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Azienda della eventuale, successiva instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro;

dichiara:

- di mantenere l'iscrizione alle forme di assistenza sanitaria aziendale ai sensi dell'accordo del 23 dicembre 2016



- di non mantenere l'iscrizione alle forme di assistenza sanitaria aziendale previste a favore del personale in servizio.

dichiara:

- di mantenere l'adesione al Fondo integrativo di previdenza aziendale, con versamento del contributo secondo le attuali previsioni.
- di non mantenere l'adesione al Fondo integrativo di previdenza aziendale, con versamento del contributo secondo le attuali previsioni.

Data.....

Firma.....

[Handwritten signatures and initials]

Allegato 2

Il/La sottoscritto/a

CognomeNomeMatr.
Luogo di nascita Data di nascita .. /.. /.. sesso M F
Codice Fiscale

Comune di Residenza Provincia

Indirizzo C.A.P.

Telefono n.

Dipendente della Società.....

Iscritto anche a:

.....
(indicare eventuali altri Fondi pensioni complementari cui si è iscritti)

.....
(indicare eventuali altri Fondi pensioni complementari cui si è iscritti)

.....
(indicare eventuali altri Fondi pensioni complementari cui si è iscritti)

considerata l'intesa intervenuta tra l'azienda e le Organizzazioni sindacali in data 23 dicembre 2016 in ordine all'esigenza di disporre delle complessive posizioni contributive, ai fini dell'accesso alla prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di cui al Decreto interministeriale 83486 del 28/07/2014

DELEGA

la Società (indicare datore di lavoro)..... ad acquisire presso l'INPS o presso altri Enti Previdenziali e/o le Amministrazioni di pertinenza la propria posizione contributiva complessiva ed, in particolare, a richiedere l'estratto conto ex art. 54 L. n. 88 del 1989 (ECOCERT).

Esprime con riferimento a tutto quanto sopra il proprio consenso al conseguente relativo trattamento dei dati personali e sensibili così come previsto dalle vigenti leggi ed in particolare dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

...../...../.....
Data

Firma

Da indirizzare a:

Società.....
Indirizzo.....
Tel.....
Fax.....

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. There are also some faint, illegible stamps or markings scattered across the lower right area.

Allegato 3

QUESTIONARIO PREVIDENZIALE

Il/la sottoscritto/a, Codice fiscale,
matricola Azienda

DICHIARA

- di aver lavorato esclusivamente alle dipendenze di(indicare attuale datore di lavoro)

- di aver lavorato alle dipendenze di terzi con regolare iscrizione all'assicurazione obbligatoria lavoratori dipendenti presso l'INPS, prima di risultare dipendente dell'attuale datore di lavoro, nei seguenti periodi:

.....
.....
.....
.....
.....

- di aver svolto attività lavorativa con iscrizione alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi presso l'Inps:

- Artigiano,
nei seguenti periodi
..... (ricongiunzione si/no) (con liquidazione di una pensione si/no)
..... (ricongiunzione si/no) (con liquidazione di una pensione si/no)
- Commerciante
nei seguenti periodi
..... (ricongiunzione si/no) (con liquidazione di una pensione si/no)
..... (ricongiunzione si/no) (con liquidazione di una pensione si/no)
- Coltivatore diretto
nei seguenti periodi
..... (ricongiunzione si/no) (con liquidazione di una pensione si/no)
..... (ricongiunzione si/no) (con liquidazione di una pensione si/no)

- di aver svolto attività lavorativa con contribuzione presso enti di previdenza obbligatoria diversi dall'Inps, non compresi nel precedente punto, nei seguenti periodi

..... (ricongiunzione si/no) (con liquidazione di una pensione si/no)
..... (ricongiunzione si/no) (con liquidazione di una pensione si/no)

A collection of approximately 15 handwritten signatures and scribbles in black ink, scattered across the bottom of the page. Some are clearly legible as names, while others are more abstract marks.

- di aver provveduto al riscatto di contribuzione omessa o caduta in prescrizione
 - o tipologia periodo
 - o tipologia periodo

- di essere autorizzato dall'ente previdenziale (Inps/Inpdap) ai versamenti volontari,
 - o autorizzazione data

- di aver svolto il servizio militare o servizio equiparato
 - o richiesta di accredito figurativo all'Inps per il periodo

- di poter far valere periodi di congedo di maternità e/o parentale
 - o periodo
 - o periodo

- di aver conseguito una laurea
 - o e di aver già chiesto il riscatto del periodo con autorizzazione al versamento in data
 - o e di aver completato il relativo versamento contributivo, con autorizzazione al versamento in data

- di aver svolto attività lavorativa all'estero (Allegare il mod. E 205)
 - o Stato periodo
 - o Stato periodo

- di essere titolare di assegno/pensione di invalidità (Allegare mod. TE 10)
 - o tipo prestazione decorrenza

- di essere non vedente con diritto a quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, come previsto dall'art. 9 c. 2 della Legge 113/85 (Allegare il Verbale rilasciato dalla Asl)

- di essere non vedente e di voler perfezionare il requisito di vecchiaia a 50 anni se donna o 55 anni se uomo ricorrendone i requisiti contributivi (ovvero di poter far valere almeno dieci anni di assicurazione e di contribuzione dopo l'insorgenza dello stato di cecità)

- di essere lavoratore sordomuto e/o con invalidità superiore al 74% con diritto, per ogni anno di servizio, al beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini della pensione e all'anzianità contributiva, con un tetto massimo di 5 anni, come previsto dall'art. 80 comma 3 della L. 388/2000 (Allegare il Verbale di accertamento sanitario rilasciato dalla Asl)
 - o periodo

- di essere stato iscritto a forme previdenziali obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa (lavoratori precoci)

The bottom of the page contains several handwritten signatures and scribbles in black ink, some of which appear to be initials or names, scattered across the width of the page.

periodo

altre eventuali informazioni utili per determinare la posizione previdenziale

.....
.....

Datafirma.....

[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]